



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA MODIFICA DEI CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA DEL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO, DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE DEL 31 LUGLIO 2013.

Il giorno 9 giugno 2025, alle ore 11:00, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il comparto unico di negoziazione vigili del fuoco e soccorso pubblico, ai sensi dell'articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e ss.mm.ii., per la sottoscrizione definitiva dell'Accordo integrativo nazionale concernente la modifica dei criteri per la formazione delle graduatorie nazionali di mobilità volontaria a domanda del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 1 dell'accordo integrativo nazionale del 31 luglio 2013.

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Sottosegretario di Stato, On.le Emanuele Prisco, ed è composta dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Attilio Visconti, dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Ing. Eros Mannino, dal Direttore Centrale per le Risorse Umane, Prefetto Maddalena De Luca e 28 maggio dal Dirigente dell'Ufficio di Pianificazione della Mobilità e Sviluppo delle Aree Professionali, Ing. Maria Cavaliere.

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali del personale non direttivo e non dirigente del comparto autonomo di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico" firmatarie dell'accordo sindacale per il triennio normativo ed economico 2019-2021, recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121.

LE PARTI

- premesso che l'articolo 41, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2019-2021, prescrive che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato accertino congiuntamente la compatibilità delle ipotesi di accordi integrativi nazionali con i vincoli risultanti dal decreto richiamato e con gli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- considerato che con nota prot. n. 257853 del 9 dicembre 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, verificato che il documento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

esaminato è volto a modificare l'articolo 1 dell'accordo integrativo del 31 luglio 2013, concernente i criteri per la formazione delle graduatorie nazionali di mobilità volontaria a domanda del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha comunicato il proprio nulla osta in ordine all'ulteriore corso della medesima ipotesi di accordo integrativo nazionale;

- considerato che con nota prot. n. 0027509 - P del 9 aprile 2025, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali, all'esito delle valutazioni e degli approfondimenti compiuti congiuntamente con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato/Igop, ha riscontrato la compatibilità economico-finanziaria dell'ipotesi di accordo di cui trattasi ed ha quindi espresso parere favorevole all'ulteriore corso della stessa ipotesi di accordo integrativo nazionale;
- considerato che le parti si sono più volte confrontate sul tema, in particolare, negli incontri del 3, 7, 13, 21 marzo, del 13 aprile, del 13 giugno, del 21 luglio e, da ultimo, del 19 dicembre 2023;
- considerato che in esito agli incontri richiamati è emersa la volontà condivisa di procedere alla modifica e all'integrazione dei criteri per la formazione delle graduatorie nazionali di mobilità volontaria, a domanda, del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 1 dell'Accordo integrativo nazionale del 31 luglio 2013, per la parte relativa al punto 1) "Anzianità di servizio";
- considerato che l'ipotesi d'accordo integrativo nazionale sottoscritta in data 19 dicembre 2023 prevedeva l'entrata in vigore, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione e che le parti convenivano di dare applicazione allo stesso, in via sperimentale, per un anno dalla data di entrata in vigore;
- considerato che le parti non hanno ritenuto finora di ricorrere a tale previsione e che, pertanto, deve avere attuazione il disposto di cui all'articolo 41, comma 5, dell'accordo sindacale recepito con il d.P.R. 17 giugno 2022, n. 121;

CONVENGONO

Art.1

(Modifiche ed integrazioni al punto 1) Anzianità di servizio, dell'articolo 1, dell'Accordo integrativo del 31 luglio 2013).

1. Per la formazione delle graduatorie nazionali di mobilità, a domanda, del personale appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco, il punto "1) Anzianità di servizio" è sostituito dal seguente:

a) "Anzianità di servizio": il punteggio viene calcolato in relazione all'anzianità di servizio del dipendente nel ruolo attuale.

Per ogni mese di anzianità di servizio che decorre dalla data di assunzione

punti 1



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

2. Per il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, il punteggio relativo alla anzianità di servizio, calcolato secondo le modalità di cui al comma 1, è incrementato, solo per i periodi successivi alla predetta data di sottoscrizione, come segue:

a) per ogni mese di effettiva permanenza continuativa presso la sede di assegnazione giuridica **punti 0,20**

Per sede di assegnazione giuridica si intende la sede di prima assegnazione o quelle raggiunte per effetto di procedure di mobilità avviate dall'Amministrazione.

La permanenza si intende continuativa e utile ai fini del calcolo del punteggio anche se il dipendente risulta temporaneamente assegnato, per esigenze di servizio, ad altra sede.

Per le frazioni di mese, i punteggi di cui ai punti 1 e 2 maturano dopo che sia decorso, nel mese, un arco temporale superiore a 15 giorni effettivi.

A parità di punteggio complessivo di anzianità di servizio, come sopra delineato, continuano ad applicarsi i criteri (residenza, condizioni di famiglia, ordine di ruolo), di cui all'articolo 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale, sottoscritto in data 31 luglio 2013.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

IL CAPO DIPARTIMENTO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

FNS CISL

CONAPO

UIL PA VV.F.

NON FIRMA

FP CGIL VV.F.

NON FIRMA

CONFSAL VV.F.

USB VV.F.

NON FIRMA